

Newsletter n. 14/2015

Novità in materia di bilancio consolidato

Il DLGS 139 del 18 agosto 2015 (di seguito “Decreto”), modificando il DLGS 127/1991, ha apportato significate novità, non solo in materia di bilancio d'esercizio¹, ma anche per la redazione del bilancio consolidato.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di uniformare la disciplina nazionale alla direttiva comunitaria 2013/34/UE.

Più in particolare, i principali interventi normativi riguardano sostanzialmente le medesime modifiche effettuate in relazione al bilancio d'esercizio, salvo le variazioni riguardanti i criteri di consolidamento ed i casi di esonero:

- modifica dei casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- introduzione dell'obbligo del Rendiconto finanziario;
- modifiche ai criteri di consolidamento;
- contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa.

Si riportano qui di seguito le schede riepilogative delle principali novità intervenute.

¹ Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda alla Newsletter n. 13-2015 “Novità in materia di bilancio d'esercizio” da noi predisposta in data 28 ottobre 2015.

Modifica dei casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

Argomento	Descrizione	Norma
Casi di esonero	Il Decreto aggiorna la misura delle soglie quantitative di bilancio, al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento. Secondo le nuove disposizioni, non sono soggette all'obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: - 20 milioni di euro (17,5 milioni di euro nella precedente versione della norma) nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; - 40 milioni di euro (35 milioni di euro nella precedente versione della norma) nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; - 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio (invariato). Tali soglie continuano ad essere computate al lordo dei rapporti intercompany. Viene, inoltre, aggiunto al comma 3 – bis dell'art. 27, un ulteriore caso di esonero dal consolidamento, che si verifica quando la controllante abbia tutte le sue controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28² del DLGS 127/91.	art. 7 comma 1
Imprese a loro volta controllate	Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del DLGS 127/1991, non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate, quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote di tale impresa. Tale esonero non opera, qualora la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio e da tanti soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale. Il Decreto, modificando il comma 4 dell'art. 27 DLGS 127/1991, ha previsto che l'esonero sia subordinato alle seguenti condizioni: (i) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il suo bilancio consolidato; (ii) che l'impresa controllata non abbia emesso valori	art. 7 comma 1

² L'art. 28 esclude le imprese controllate dagli obblighi di consolidamento quando:

1. L'inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza e rappresentatività del bilancio;
2. L'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
3. In casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
4. Le azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

	mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea.	
Deposito del bilancio consolidato da parte delle sub holding	Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi delle imprese, senza menomare i diritti di informazione dei terzi, viene consentito alla società sub – holding, che fruisce dell'esonero dalla redazione del consolidato, di depositare presso il Registro delle Imprese, una copia del bilancio consolidato della controllante e delle relative relazioni sulla gestione e dell'organo di controllo redatte in lingua inglese, anziché in lingua italiana come attualmente previsto.	art. 7 comma 1

Introduzione dell'obbligo del Rendiconto finanziario:

Argomento	Descrizione	Norma
Rendiconto finanziario	La nuova versione dell'art. 29 comma del DLGS 127/91, allineando la disciplina del bilancio consolidato a quella del bilancio di esercizio, ha previsto quale parte integrante del bilancio consolidato il Rendiconto finanziario.	art. 7 comma 3
Struttura e contenuto del Rendiconto	Con riferimento alla struttura e al contenuto del nuovo documento, l'art. 32 comma 1 DLGS 127/91 rinvia alle disposizioni previste per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento, salvo gli adeguamenti necessari, al fine di garantire la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. Pertanto, ai sensi del nuovo art. 2425 – ter c.c., dal Rendiconto debba risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente: - l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio; - i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con i soci (da indicare separatamente).	art. 7 comma 5
Flussi dell'esercizio precedente	Nonostante le nuove disposizioni entrino in vigore dal 1° gennaio 2016, come accennato, l'art. 2423-ter c.c. precisa che nel documento in esame devono essere presentati anche i flussi di cassa relativi all'esercizio precedente. È pertanto opportuno che le società destinatarie del nuovo obbligo comincino ad organizzarsi per raccogliere le informazioni necessarie alla redazione del Rendiconto finanziario già a partire dai bilanci 2015, per essere poi pronte a presentare il prospetto con i dati comparativi nell'esercizio successivo.	art. 7 comma 5

Modifiche ai criteri di consolidamento:

Argomento	Descrizione	Norma
Elisione operazioni infragruppo	Il Decreto interviene modificando l'art. 31 DLGS 171/1991. In particolare al comma 3 è stata eliminata la facoltà di non elidere, dallo Stato patrimoniale, i crediti ed i debiti fra le imprese incluse nel consolidamento e, dal Conto economico, i proventi e gli oneri derivanti da operazioni effettuate tra le medesime imprese, quando risultino irrilevanti. È stato, inoltre, previsto l'obbligo di portare in deduzione dal Patrimonio netto di gruppo il costo sostenuto da imprese incluse nel consolidamento, per l'acquisto di azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato.	art. 7 comma 4
Data di consolidamento	A sensi del nuovo OIC 17 il consolidamento della partecipazione deve avvenire a partire dalla data di acquisizione del controllo, indipendentemente da quale essa sia, in quanto tale comportamento risulta essere tecnicamente più corretto. Il Decreto allinea l'art. 33 comma 1 alle disposizioni dell'OIC 17, prevedendo, quindi, due opzioni di contabilizzazione, ovvero l'eliminazione della partecipazione attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.	art. 7 comma 6
Differenze da consolidamento	Nei casi di differenza positiva di consolidamento (cioè quando il prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione è maggiore della corrispondente frazione di Patrimonio netto contabile della partecipata), che emerge dall'eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidato, gli importi residui (dopo l'allocazione come avviamento o maggiore valore delle attività della partecipata) devono essere imputate tra i componenti negativi di reddito del Conto economico consolidato. Il Decreto ha, inoltre, eliminato la possibilità di iscrivere tali importi tra le riserve con segno negativo.	art. 7 comma 6

Contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa:

Argomento	Descrizione	Norma
Movimento delle immobilizzazioni	Il Decreto modificando l'art. 38 DLGS 171/1991, relativamente al dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, prevede che in Nota integrativa debbano essere specificati: - il costo; - le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; - le acquisizioni, gli spostamenti da una a altra voce, le alienazioni intervenuti nell'esercizio; - le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; - il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.	art. 7 comma 9
Costi di ricerca e pubblicità	Armonizzando la disciplina del bilancio consolidato a quella del bilancio d'esercizio, il Decreto ha previsto che i costi di ricerca e pubblicità non siano più capitalizzabili nell'attivo dello Stato patrimoniale. Di conseguenza, viene eliminata l'informativa attualmente prevista in Nota integrativa per tali categorie di poste di attivo.	art. 7 comma 9
Ratei, risconti e altri accantonamenti	Viene eliminata la possibilità di non fornire il dettaglio delle voci ratei e risconti, nonché altri accantonamenti dello Stato patrimoniale, quando non significative.	art. 7 comma 9
Impegni e garanzie	Dallo Stato patrimoniale viene eliminata la sezione dedicata ai conti d'ordine. Parallelamente, viene stabilito che la relativa informativa (su impegni, garanzie e passività potenziali) deve essere fornita in Nota integrativa.	art. 7 comma 9
Ricavi	Viene eliminata la possibilità di non fornire il dettaglio la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondi categorie di attività e secondo aree geografiche quando non significative.	art. 7 comma 9
Rapporti con amministratori e	L'attuale disposizione in vigore è integrata stabilendo che in Nota integrativa vengano indicati, non solo i compensi	art. 7 comma

sindaci	spettanti agli amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, ma anche le eventuali anticipazioni e crediti concessi, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.	9
Rettifiche di valore	È stato abrogato il disposto previsto alla lett. o – bis del comma 1 dell'art. 38 del DLGS 127/91 ove veniva richiesto di indicare in Nota integrativa i motivi delle rettifiche e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del Conto economico.	art. 7 comma 9
Strumenti finanziari	Viene integrata l'informativa degli strumenti finanziari derivati, relativamente ai quali devono essere indicati: - i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; - gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; - le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di Patrimonio netto; - una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.	art. 7 comma 9
Informazioni	Il Decreto prevede che vengano indicati il nome e la sede legale dell'impresa, che redige il bilancio consolidato del gruppo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia dello stesso.	art. 7 comma 9
Fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	Ogni nuova informazione riguardante la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio deve essere indicata in Nota integrativa. È stato abrogato, quindi, l'obbligo di evidenziare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio nella Relazione sulla gestione.	art. 7 comma 9

Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto, le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 9 novembre 2015

Dott. Antonino Fiorentino
antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

